REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 235/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del medesimo regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

(2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato [2] stabilisce le possibili modalità di smercio dei prodotti ritirati dal mercato. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell'importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca [3], qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

(4) Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2013 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2013.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 104/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2013, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[2] GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
[3] GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Valori forfettari

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato	EUR/tonnellata
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale)	
a) Aringhe della specie *Clupea harengus* e sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*:	
— Danimarca e Svezia	50
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	15
— Francia	2
b) Gamberetti grigi delle specie *Crangon crangon* e gamberelli boreali (*Pandalus borealis*):	
— Danimarca e Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) Altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo e Irlanda	15
— Regno Unito	15
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)	
a) Sardine della specie *Sardina pilchardus* e acciughe (*Engraulis* spp.):	
— tutti gli Stati membri	5
b) Altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	20
— altri Stati membri	30
3. Utilizzazione come esche	
— Francia	55
— altri Stati membri	15
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0